

Statuto associativo della Biomedical Engineering Association

Milano, 30 Maggio 2020

Parte I	2
Disposizioni Generali	2
Art. 1. Nome e Sede	2
Art. 2. Finalità	2
Art. 3. Esercizio Finanziario	2
Art. 4. Gestione del Patrimonio	2
Art. 5. Organi	3
Parte II	3
Consiglio Direttivo	3
Art. 6. Composizione	3
Art. 7. Sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo	3
Art. 8. Compiti	3
Art. 9. Riunioni e deliberazioni	3
Art. 10. Presidente	3
Art. 11. Vicepresidente	4
Art. 12. Tesoriere	4
Art. 13. Segretario	4
Parte III	4
Soci	4
Art. 14. Caratteristiche dei soci	4
Art. 15. Adesione	4
Art. 16. Recesso ed esclusione dei soci	4
Art. 17. Diritti e Doveri dei soci	4
Art. 18. Decadenza	5
Parte IV	5
Assemblee ordinaria e straordinaria	5
Art. 19. Convocazione	5
Art. 20. Assemblea ordinaria	5

Art. 21. Assemblea straordinaria	5
Art. 22. Partecipanti e validità della seduta	5
Art. 23. Discussioni e deliberazioni	5
Art. 24. Modifiche allo Statuto	6
Parte V	6
Varie	6
Art. 25. Altre disposizioni	6

Parte I

Disposizioni Generali

Art. 1. Nome e Sede

É costituita l'Associazione denominata Biomedical Engineering Association - APS siglabile in BEA, di seguito chiamata per brevità "Associazione". L'Associazione ha sede presso il domicilio del Presidente pro tempore.

Art. 2. Finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fine di lucro. L'associazione si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli Associati e di terzi nel pieno rispetto delle libertà e dignità delle persone senza distinzione di sesso, razza o religione.
2. Avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, l'Associazione studentesca BEA, al fine di promuovere la figura dell'ingegnere biomedico, ha lo scopo di svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n.117 del 2017:
 - educazione, istruzione e **formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - formazione universitaria e post-universitaria;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
3. L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita.

Art. 3. Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente l'1 luglio e il 30 giugno di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il mese di ottobre.

Art. 4. Gestione del Patrimonio

È fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione. È fatto altresì obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 5. Organi

Sono organi dell'Associazione il Consiglio Direttivo e le Assemblee ordinaria e straordinaria.

Parte II

Consiglio Direttivo

Art. 6. Composizione

Il Consiglio Direttivo è eletto secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale dell'Associazione, ed è composto da Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere. Il mandato del Consiglio Direttivo ha inizio e termine rispettivamente l'1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, salvo lo scioglimento anticipato qualora deliberato dall'Assemblea straordinaria.

Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti e soli i soci ma non chi risulti sotto procedimento disciplinare o ricopra cariche istituzionali all'interno dell'Ateneo.

Art. 7. Sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

In caso di assenza prolungata nel tempo, dimissioni, decadenza, sfiducia deliberata dall'Assemblea straordinaria o decesso dei membri del Consiglio prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I membri così eletti rimangono in carica per tutta la durata del mandato.

Art. 8. Compiti

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea ordinaria il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea ordinaria il bilancio; ammette ed esclude i soci.

Art. 9. Riunioni e deliberazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o del Vicepresidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei membri del Consiglio presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

I verbali delle riunioni vengono redatti dal Segretario o da chi ne fa le veci.

Art. 10. Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee; rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale; convoca le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11. Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi in cui questi sia assente; collabora col Presidente nel coordinamento delle attività e delle iniziative in svolgimento.

Art. 12. Tesoriere

Il Tesoriere gestisce le finanze e il patrimonio dell'Associazione, stabilendo la copertura finanziaria delle attività e decidendo le modalità di mantenimento e investimento del patrimonio; si occupa di ricercare e gestire i fondi e il supporto economico per realizzare le attività dell'Associazione; si occupa di gestire le iscrizioni.

Art. 13. Segretario

Si occupa della compilazione dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo e della loro archiviazione. Modera inoltre le discussioni durante le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo.

Parte III

Soci

Art. 14. Caratteristiche dei soci

Potranno essere ammessi o non ammessi all'Associazione, a giudizio motivato del Consiglio Direttivo, gli studenti che ne faranno richiesta, regolarmente iscritti alla Laurea di primo livello in Ingegneria Biomedica, alla Laurea Magistrale in Biomedical Engineering, al dottorato di ricerca in Bioingegneria o un professore del corso di Laurea in Ingegneria Biomedica presso il Politecnico di Milano senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni, di condizioni personali e sociali. è a

discrezione del Consiglio Direttivo accettare Professori o studenti di altri corsi di laurea del Politecnico di Milano interessati alle attività dell'Associazione.

Art. 15. Adesione

La domanda di adesione va presentata compilando un apposito modulo; essa è soggetta all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Non può rientrare a far parte dell'Associazione chi ne è stato espulso. Per completare l'iscrizione è richiesto il pagamento di una quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 16. Recesso ed esclusione dei soci

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione da inviare al Consiglio Direttivo. L'esclusione del socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora l'interessato svolga attività in contrasto con le finalità di cui all'articolo 2 del presente statuto o abbia arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione. Il socio escluso ha la possibilità di presentare un ricorso della cui valutazione si discuterà durante la successiva Assemblea ordinaria.

Art. 17. Diritti e Doveri dei soci

I soci dell'Associazione devono:

- osservare il presente statuto, il Regolamento interno e le delibere legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento decoroso nei confronti dell'Associazione e degli altri membri;

I soci dell'Associazione hanno il diritto di: esprimere la propria opinione sullo svolgimento delle attività associative, purché non danneggi il naturale svolgersi delle attività dell'Associazione.

Art. 18. Decadenza

La decadenza di un socio viene dichiarata qualora i requisiti di cui all'articolo 14 del presente statuto non risultino più soddisfatti.

Parte IV

Assemblee ordinaria e straordinaria

Art. 19. Convocazione

Le Assemblee ordinaria e straordinaria possono essere convocate ogni volta che sia necessario, ma almeno una volta all'anno, dal Presidente, per deliberazione del Consiglio Direttivo oppure per domanda di almeno 30 soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci, definiti soci attivi alla cui descrizione esaustiva si rimanda nel regolamento interno.

I verbali delle riunioni vengono redatti dal Segretario o da chi ne fa le veci.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati con un preavviso di almeno 7 giorni ai soci con i mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

Art. 20. Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- bilancio dell'esercizio;
- elezione del Consiglio Direttivo;
- varie ed eventuali.

Ciascun socio ha il diritto di sottoporre all'Assemblea ulteriori argomenti di discussione.

Art. 21. Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- modificare lo statuto;
- proporre una mozione di sfiducia nei confronti di uno o più membri del Consiglio Direttivo;
- sciogliere il Consiglio Direttivo prima della fine del mandato;
- sciogliere l'Associazione.

Art. 22. Partecipanti e validità della seduta

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee tutti i soci. Ciascun socio presente potrà rappresentare al più un altro socio, purché munito di delega. L'Assemblea è valida in prima convocazione se è rappresentata la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 23. Discussioni e deliberazioni

Le deliberazioni delle Assemblee vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno; all'occorrenza vengono nominati almeno due scrutatori. Le discussioni e le deliberazioni sono riassunte nel verbale redatto dal Segretario (o da chi ne fa le veci) che lo sottoscrive insieme al Presidente.

Art. 24. Votazioni

Hanno diritto di voto tutti i soci che si presentano a votare su avviso di almeno 8 giorni. Per le decisioni circa statuto, regolamento interno e organizzazione di attività sono considerati aventi diritto di voto i soli soci con una partecipazione attiva nell'organizzazione delle attività, tali soci prendono il nome di soci attivi, alla cui descrizione esaustiva si rimanda nel regolamento interno.

Art. 25. Modifiche allo Statuto

Riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto i soli soci definiti soci attivi alla cui descrizione esaustiva si rimanda nel regolamento interno.

Non possono essere modificati gli scopi dell'Associazione stabiliti dall'articolo 2 né il presente

articolo. Per la validità di tali modifiche è necessaria la presenza dell'intero Consiglio Direttivo e il consenso di almeno 3/5 dei soci attivi presenti.

Parte V

Varie

Art. 25. Altre disposizioni

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni previste dal Regolamento interno dell'Associazione, dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

